

Agevolazioni aree svantaggiate Specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle istanze

23 Luglio 2002

Si fa seguito al documento [DL Omnibus - Agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate e altre misure fiscali del 9 luglio 2002](#) per evidenziare l'avvenuta approvazione del [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2002](#) che definisce le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze che, ai sensi dell'art.8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come da ultimo modificato dall'art.10 del D.L. 8 luglio 2002, n.138, devono essere inviate telematicamente al Centro Operativo di Pescara, per poter fruire del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, avviati successivamente all'8 luglio 2002.

In particolare, il Provvedimento stabilisce che:

- Ø in attuazione di quanto previsto dall'attuale testo dell'art.8, comma 1-bis, della legge 388/2000, le imprese interessate a fruire del credito di imposta devono trasmettere, a pena del disconoscimento del beneficio, un'istanza contenente i dati indicati nell'[Allegato A](#) allo stesso Provvedimento, nella sequenza in esso prevista e nel rispetto delle relative [istruzioni](#);
- Ø la trasmissione dell'istanza deve avvenire in via telematica, secondo le specifiche tecniche descritte nell'[Allegato B](#) al Provvedimento ed utilizzando un prodotto informatico chiamato "CREDITO 388", che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.it, a partire dal 25 luglio p.v.. In tal ambito si evidenzia, inoltre, che la trasmissione telematica dei dati richiesti può essere effettuata mediante invio diretto (via Entratel per i soggetti già abilitati o via Internet per tutti gli altri), oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 e successive modifiche (si tratta dei professionisti, dei CAF, delle Associazioni di categoria, ecc.). In quest'ultimo caso, i soggetti incaricati della trasmissione dei dati devono rilasciare, alle imprese che hanno richiesto il beneficio fiscale, una copia cartacea dell'istanza, contenente anche la data dell'impegno alla trasmissione e la sottoscrizione dell'intermediario incaricato; tale istanza dovrà essere conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti ed oggetto della successiva trasmissione;
- Ø il Centro Operativo di Pescara deve esaminare, con procedure automatiche, le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione e deve comunicare in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati, la ricezione dell'istanza e l'ammissione o il diniego del credito d'imposta. Nella comunicazione devono essere riportati i dati indicati nell'[Allegato C](#) allo stesso Provvedimento. Anche in tal ambito è previsto che gli intermediari incaricati della trasmissione dei dati devono rilasciare alle imprese che hanno richiesto il beneficio la comunicazione del Centro Operativo che attesta l'avvenuta ricezione dell'istanza e l'ammissione o il diniego del credito di imposta;
- Ø con un successivo Provvedimento verranno stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni che, ai sensi dal comma 1- quater, dell'art.8 della legge 388/2000, devono essere trasmesse entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio nel quale è stata presentata l'istanza preventiva, nonché le ulteriori specifiche tecniche, ad esse connesse, concernenti la gestione delle istanze da parte dei soggetti che predispongono programmi automatici di compilazione.

[4515-Allegato C.pdf](#)[Apri](#)

[4515-Allegato B.pdf](#)[Apri](#)

[4515-istruzioni.pdf](#)[Apri](#)

[4515-Allegato A.pdf](#)[Apri](#)

[4515-Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 18-07-11.pdf](#)[Apri](#)